

N. 00251/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01603/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2013, proposto da:

[REDACTED], rappresentate e difese dagli avvocati Umberto Cantelli, Delia Santi e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Università degli studi di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED]



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 08394/2012, resa tra le parti e concernente: mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2008/2009 - risarcimento danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 Cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato Cantelli e l'avvocato dello Stato Palmieri;

Ritenuta, alla luce delle sopravvenienze normative e di una delibazione sommaria dei motivi d'appello, combinata ad una valutazione comparativa degli interessi in conflitto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare (ri)proposta in corso di causa dalla sola appellante [REDACTED], tesa all'ammissione con riserva ai corsi di recupero;

ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra tutte le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1603/2013), quale presentata dall'appellante [REDACTED] con istanza depositata il 10 gennaio 2014, nei sensi di cui in motivazione; dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra tutte le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 22/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)